

Deliberazione della Giunta comunale n.ro 109 di data 11.11.2013, immediat. eseg.

**OGGETTO: ALIENAZIONE TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER LA COSTRUZIONE DI UN INVASO PER ACQUA IRRIGUA IN LOC. RONCHI DI CASTELFONDO. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO AD AGIRE AVANTI AL TRGA E CONFERMA PATROCINIO ALL’AVV. GIAMPIERO LUONGO DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI LUONGO – SARTORI - DONINI E URCIUOLI DI TRENTO .**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Richiamata la propria deliberazione n.ro 104 dd 07.11.2013 avente ad oggetto: “ *Alienazione terreni di proprietà comunale per la costruzione di un invaso per acqua irrigua in loc. Ronchi di Castelfondo. azioni a tutela del comune. affidamento incarico assistenza legale e patrocinio all’avv. Giampiero Luongo dello studio legale associato avv.ti Luongo – Sartori - Donini e Urciuoli di Trento . (CIG n.ro zb90c4730b)*”;

- Ricordato in particolare che :
- In data 13.10.2010 il Comune di Castelfondo sottoscriveva preliminare di compravendita immobiliare con il Consorzio di Miglioramento Fondiario di Castelfondo sulla base del quale le parti si impegnavano a compravendere le aree di proprietà comunale interessate dall’opera di cui in oggetto, al prezzo complessivo di € 541.000,00, sulla base di stima del valore resa dall’Agenzia del Territorio, datata 15 settembre 2010, allo scopo richiesta dal Comune;
  - Nel mese di marzo 2011, su iniziativa del Consorzio di Miglioramento Fondiario e per il tramite del Servizio Aziende Agricole e Territorio Rurale della PAT, venivano aperti i termini del deposito del progetto dell’opera presso il Comune e si procedeva a notificare i proprietari privati dei fondi interessati dall’opera medesima, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
  - Il 28 marzo 2013, l’Assemblea generale dei soci del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Castelfondo, deliberava ...”*di approvare l’acquisto della particella fondiaria 2744 C.C. Castelfondo di proprietà del Comune di Castelfondo per l’importo totale di € 541.700,00.....*”;
  - Il 14.08.2013 il Consorzio di Miglioramento Fondiario di Castelfondo – CMF depositava presso il Comune richiesta di avvio di procedura di espropriazione riferita alle aree necessarie alla realizzazione del bacino, ivi comprese le aree di proprietà comunale a conferma della decisione del CMF di modificare in tal senso il proprio orientamento disattendendo quanto deliberato lo scorso il 28 marzo;
  - Il Comune si è attivato immediatamente per segnalare l’anomalia nella procedura e rivendicare l’estraneità alla stessa delle aree dei proprietà comunale, nonché rilevandone l’illegittimità (nota del Comune dd 03.10.2013 prot. 3273);
  - Successivamente, con nota d 10.10.2013 n.ro 3378, il Comune diffidava il CMF ad adempiere agli impegni contrattuali assunti in data 13.10.2010, procedendo alla sottoscrizione del contratto definitivo entro il termine di 15 giorni. Diffida che a tuttoggi non ha sortito esito alcuno;

Richiamate qui integralmente le motivazioni allora addotte in esito alla necessità di attivarsi nelle sedi opportune a difesa degli interessi dell’amministrazione e di riflesso degli amministratori in esito all’insorgere di eventuali responsabilità in caso di inerzia, intraprendendo le azioni giudiziali ritenute necessarie e incaricare di conseguenza un legale del patrocinio e dell’assistenza del Comune nella vicenda;

Atteso che, di concerto con il legale di fiducia si ritiene, nei termini concessi, di adire da subito al competente TRGA impugnando gli atti espropriativi promossi nel merito e nell’intento di conseguire fin d’ora l’adempimento da parte del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Castelfondo del contratto preliminare di data 13.10.2010

Ricordate qui le motivazioni addotte nella citata deliberazione n.ro 104/2013 relativamente alla scelta del legale patrocinante l’Amministrazione nelle azioni da intraprendere in merito alla questione.

Rilevato che il presente provvedimento no n comporta impegno di spesa in quanto l’onere da sostenere per la tutela degli interessi dell’Amministrazione, risulta già quantificato in via presuntiva e opportunamente coperto da corrispondente stanziamento a seguito della propria deliberazione n.104 dd 07.11.20013, esecutiva, può volte citata.

Rilevata l’urgenza di procedere in merito;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, reso dal segretario comunale (art. 81, comma 2 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L) ed in ordine alla regolarità contabile, reso dal responsabile dell’ufficio finanziario;

Vista la deliberazione consiliare n.ro 04 dd. 28.03.2013, immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione E.F. 2013 e pluriennale 2013-2015 e relativi allegati” e successive variazioni;

Vista la L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano

**d e l i b e r a**

1. In esito alla operazione di cessione al Consorzio di Miglioramento Fondiario di Castelfondo – CMF delle aree di proprietà comunale necessarie alla realizzazione di un invaso per acqua irrigua in loc. Ronchi, di **esprimere** ora espressa autorizzazione al Sindaco ad agire avanti al TRGA di Trento contro i relativi atti espropriativi e, fin d’ora, per conseguire l’adempimento del contratto preliminare dd 13.10.2010.
2. Di **incaricare** l’Avvocato Giampiero Luongo dello Studio Legale Associato Avv.ti Luongo – Sartori - Donini e Urciuoli con sede in via Serafini 9, in Trento, dell’assistenza e patrocinio del Comune nell’azione intrapresa.
3. Di **autorizzare** il Sindaco alla predisposizione e sottoscrizione di tutti gli atti allo scopo necessari.
4. Di **dare atto** che l’incarico al legale rientra fra le prestazioni di cui all’incarico conferito con deliberazione giuntale n.ro 104 dd 07.11.2013, e che pertanto la relativa spesa risulta già opportunamente impegnata, all’intervento n.ro 1010203 del Bilancio di Previsione E.F. 2013 gestione di competenza Cap. PEG 300.
5. Di **dare atto** che i rapporti con il professionista risultano già disciplinati a seguito del citato provvedimento n.104 dd 07.11.2013.
6. Di **comunicare** ai capigruppo consiliari l’avvenuta adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del D.P.Reg. 01.02.2005 n.ro 3/L.
7. Di **dichiarare**, per le motivazioni espresse in premessa, con separata votazione ad esito unanime, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.ro 3/L.
8. Di **dare evidenza**, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;
  - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034;
  - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.